

BOZZA DI DISEGNO DI LEGGE

*Disposizioni regionali in materia di
libere professioni intellettuali*

Ottobre 2003

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 (Oggetto della legge).....	3
Art. 2 (Contenuti della legislazione regionale)	4
CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI	5
Art. 3 (Ordini e Collegi Professionali)	5
Art. 4 (Tirocinio).....	6
Art. 5 (Formazione professionale continua)	7
Art. 6 (Pubblicità informativa)	8
Art. 7 (Responsabilità civile, assicurazione obbligatoria ed arbitrato).....	9
Art. 8 (Federazioni regionali).....	10
CAPO III RICONOSCIMENTO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI	11
Art. 9 (Le Associazioni Professionali).....	11
CAPO IV OSSERVATORIO REGIONALE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI ...	12
Art. 10 (Costituzione e funzionamento dell'Osservatorio).....	12

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto della legge)

1. La presente legge definisce, in armonia con i principi fondamentali dello Stato in materia di professioni ed in coerenza con la normativa comunitaria, in attuazione della Legge Costituzionale 3/2001, le modalità di raccordo strutturale tra le Professioni intellettuali regolamentate dallo Stato mediante la costituzioni di Ordini o Collegi e la Regione, attraverso la costituzione ed organizzazione delle Federazioni Regionali delle professioni e dell'Osservatorio regionale delle professioni. A tal fine si fa riferimento agli Ordini e Collegi costituiti all'entrata in vigore della presente legge.
2. La Regione Toscana riconosce il ruolo economico e sociale delle professioni intellettuali in quanto rispondenti a esigenze di pubblico interesse e ne valorizza l'ordinamento autonomo come strumento di garanzia dei contenuti etico deontologici e della qualità dell'esercizio professionale degli iscritti.
3. Ai fini della presente legge per professioni intellettuali si intendono quelle per le quali è richiesta l'iscrizione in albi, previo superamento di un esame di Stato e il possesso dei requisiti stabiliti dall'ordinamento di categoria.
4. La disciplina delle professioni intellettuali organizzate in Ordini o Collegi è determinata sulla base della normativa vigente, secondo i principi dei singoli ordinamenti.

Art. 2
(Contenuti della legislazione regionale)

1. La presente legge definisce le modalità costitutive, funzionali ed organizzative delle rappresentanze regionali delle singole professioni.
2. La legge regionale assicura il coordinamento con l'attuale legislazione e ne definisce la eventuale disapplicazione in relazione alla incompatibilità della nuova disciplina con quella esistente, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione.
3. La presente legge assicura la partecipazione delle professioni alla definizione degli atti normativi di interesse generale e/o riguardanti le singole professioni anche attraverso l'attività dell'Osservatorio regionale delle professioni.
4. La legge regionale, in particolare, definisce:
 - a) la costituzione delle Federazioni regionali, ove mancanti;
 - b) i raccordi e le modalità di coinvolgimento delle professioni nelle attività di competenza regionale.
 - c) il ruolo della Regione in relazione alle attività di tirocinio;
 - d) la tutela degli utenti e le procedure delle attività conciliative ed arbitrali di soluzione delle controversie professionali;
 - e) la garanzia della correttezza nei rapporti con i cittadini nell'ambito della pubblicità informativa;
 - f) la costituzione dell'Osservatorio Regionale della Professioni.

CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 3
(Ordini e Collegi Professionali)

1. Gli Ordini e Collegi professionali svolgono le funzioni ad essi demandate dalla normativa vigente e dalla presente legge.
2. L'Ordine professionale si articola oltre che nel Consiglio nazionale e negli Ordini e Collegi territoriali, nelle Federazioni regionali,.
3. Le Federazioni regionali sono soggetti pubblici non economici, dotati d'autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, soggetti alla vigilanza della Regione per quanto attiene agli ambiti disciplinati dalla presente legge.
4. le Federazioni Regionali anche di professioni diverse, possono definire reciproci rapporti con accordi di programma di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Nelle professioni già organizzate su base regionale tutte le funzioni previste dalla presente legge sono svolte dai soggetti regionali.

Art. 4
(*Tirocinio*)

1. Il tirocinio professionale, per l'accesso all'esame di Stato è disciplinato dalla normativa vigente.
2. La disciplina del tirocinio è finalizzata a rispondere a criteri d'effettività e di flessibilità dell'attività formativa e contiene possibili forme alternative di durata analoga. Qualora il tirocinio sia svolto in ambito privato o attraverso i percorsi formativi organizzati dalla Regione, al tirocinante deve essere riconosciuto un compenso commisurato all'effettivo apporto del tirocinante all'attività professionale o all'impegno temporale dedicato all'attività formativa.

Art. 5
(Formazione professionale continua)

1. Le Federazioni regionali, insieme agli Ordini e Collegi territoriali possono curare la formazione professionale continua degli iscritti anche organizzando appositi corsi autonomamente o di intesa con la Regione, le altre amministrazioni pubbliche, l'Università, gli istituti di istruzione e le istituzioni scientifiche e culturali.
2. Per l'organizzazione dei corsi di formazione continua le Federazioni Regionali possono promuovere la costituzione di idonee strutture, anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, e la stipula di convenzioni con enti sia pubblici che privati .
3. L'organizzazione dei corsi non costituisce per le Federazioni Regionali esercizio di attività commerciale.
4. Le Federazioni Regionali svolgono, in base a modalità concordate con la Regione, funzioni di regolamentazione e validazione tecnico scientifica dei processi formativi degli iscritti.
5. Gli Ordini e Collegi certificano l'avvenuta formazione professionale continua degli iscritti per gli usi definiti dalle normative vigenti o da determinazioni interne.

Art. 6
(*Pubblicità informativa*)

1. E' consentito al professionista di fornire informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e riservatezza.
2. I criteri, le modalità e le forme nonché la individuazione degli ambiti professionali oggetto della pubblicità informativa, sono disciplinati dal codice deontologico di ciascuna professione nel rispetto delle norme vigenti nei singoli ordinamenti professionali.
3. Ciascuna Federazione, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, trasmette alla Regione il proprio Codice Deontologico e, successivamente, gli eventuali aggiornamenti.
4. Gli Ordini e Collegi, nell'ambito delle autonome competenze assegnate dalla legge, valutano sotto il profilo disciplinare il comportamento degli iscritti relativamente alle predette disposizioni.

Art. 7

(Responsabilità civile, assicurazione obbligatoria ed arbitrato)

1. Il professionista, ovvero le associazioni tra professionisti, sono tenuti a stipulare idonea assicurazione per la responsabilità civile conseguente ai danni causati nell'esercizio dell'attività professionale, tale da assicurare il risarcimento del danno, anche in caso di attività professionale svolta da dipendenti e da collaboratori.
2. La Regione favorisce l'utilizzo di procedure arbitrali e di conciliazione, anche on line, cui le parti possono rimettere la soluzione rapida, equa e tempestiva delle liti tra professionisti e cittadini utenti, strutturate sulla base dei seguenti principi:
 - a) la tempestività della risoluzione delle controversie (non oltre 90 giorni);
 - b) la trasparenza e la economicità delle procedure rispetto alle procedure ordinarie di risoluzione;
 - c) la pubblicizzazione delle decisioni adottate in modo da favorire la rapida composizione di controversie successive aventi analogo contenuto;
 - d) la strutturazione degli elenchi degli arbitri e dei periti tale da garantire la massima professionalità tecnica;
 - e) la definizione di regole deontologiche di garanzia;
 - f) la strutturazione del procedimento in modo analitico e completo atta ad eliminare ogni profilo discrezionale nella concreta gestione delle procedure arbitrali e conciliative.

Art. 8
(Federazioni regionali)

1. Le Federazioni regionali, oltre a svolgere ordinario raccordo tra il livello nazionale e le circoscrizioni territoriali:
 - a) rappresentano gli Ordini e Collegi territoriali nei rapporti con gli organi politici e amministrativi della Regione, anche formulando pareri e proposte su ogni argomento d'interesse dei professionisti comunque riconducibile a competenze delle Regioni;
 - b) garantiscono il rispetto dei provvedimenti regionali di attuazione della presente legge;
 - c) costituiscono commissioni di studio, compiono indagini ed altre attività di interesse per la professione, cooperano con le attività di formazione professionale definite dalle regioni, sia per il periodo del tirocinio, sia per le attività di formazione continua;
 - d) partecipano a programmi di formazione professionali di emanazione comunitaria, secondo le regole e le condizioni definite dai rispettivi atti dispositivi;
 - e) svolgono attività informativa sulle politiche regionali verso gli Ordini e Collegi territoriali ed i Consigli Nazionali;
 - f) esprimono i membri dei Collegi arbitrali in rappresentanza dei professionisti di cui all'art. 7 comma 2.
 - g) Adottano gli atti inerenti le materie disciplinate dalla presente legge e quelli concernenti i singoli ambiti statutari.
 - h) designano i rappresentanti di loro competenza in seno ad organismi regionali o di area interprovinciale;
 - i) determinano annualmente l'entità del contributo necessario al proprio funzionamento e per svolgere i compiti e le funzioni ad esse demandati.
2. Gli oneri finanziari per la costituzione ed il funzionamento delle Federazioni Regionali sono coperti esclusivamente mediante la contribuzione cui sono tenuti gli Ordini e Collegi territoriali afferenti alla Federazione in rapporto al numero dei propri iscritti.
3. La costituzione delle Federazioni regionali è condizione essenziale per accedere a qualsiasi contributo od eventuale finanziamento di competenza della Regione.
4. Le Federazioni Regionali sono costituite sulla base di propri Statuti che garantiscono la democraticità delle procedure interne e la rappresentatività di tutte le circoscrizioni territoriali della Regione.
5. Gli Statuti sono comunicati alla Regione.

CAPO III
RICONOSCIMENTO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Art. 9
(Le Associazioni Professionali)

1. La Regione riconosce, ai sensi del Regolamento 17.7.2001 attuativo della L.R. 24.4.2001 n. 19, la personalità giuridica privata alle Associazioni Professionali aventi sede in Toscana ed operanti nel territorio della Regione Toscana.
2. Il riconoscimento consente di rilasciare periodicamente agli iscritti, previa le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso dei requisiti , all'aggiornamento ed al rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento dell'attività.

CAPO IV
OSSERVATORIO REGIONALE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI

Art. 10
(Costituzione e funzionamento dell'Osservatorio)

1. Al fine di favorire il funzionale raccordo tra la Regione e le professioni è istituito l'Osservatorio regionale delle Professioni intellettuali.
2. L'Osservatorio è lo strumento di raccordo attraverso cui si realizza la partecipazione delle Professioni alle scelte della Regione Toscana conseguenti l'elaborazione di norme e disposizioni tecniche, anche semplificative, relative alle competenze esercitate dalla Regione.
3. Con apposita Deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.
4. L'Osservatorio è costituito presso la Giunta regionale ed è così composto:
 - a) dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;
 - b) dall'Assessore regionale competente in materia di professioni, che può svolgere la funzione di Presidente per delega del Presidente della Giunta;
 - c) dal presidente del Comitato Unitario Toscano delle Professioni che svolge le funzioni di vicepresidente
 - d) da nove rappresentanti delle professioni ordinistiche regolamentate, in ragione di tre rappresentanti per ciascun raggruppamento professionale (tecnico, giuridico e sanitario) individuati d'intesa tra le Federazioni Regionali del rispettivo raggruppamento;
 - e) da nove rappresentanti delle Associazioni professionali individuati dalle Associazioni riconosciute dalla Regione nel settore delle professioni;
5. L'Osservatorio si articola in due distinte sezioni, per gli Ordini e Collegi e per le Associazioni.
6. I rappresentanti delle Federazioni degli Ordini o Collegi e delle Associazioni professionali sono individuati annualmente. In caso di mancata designazione, i soggetti sono direttamente individuati dalla Regione con riferimento all'argomento in discussione e tenuto conto della loro rappresentatività.
7. L'Osservatorio è convocato dal Presidente ogni tre mesi, ovvero quando ne facciano richiesta almeno sette membri, ed è integrato dagli Assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione. Possono essere invitati i responsabili delle strutture regionali competenti nelle materie in discussione al fine di fornire elementi conoscitivi utili.
8. La competenza organizzativa dell'Osservatorio è esercitata mediante un'apposita struttura regionale. La stessa struttura provvede anche all'espletamento dei compiti di cui al precedente art. 7.